

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Modifica del 15 dicembre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, del 26 novembre 1999¹,

visto il parere del Consiglio federale del 23 febbraio 2000²,

decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 1981³ sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 34^{bis} della Costituzione federale⁴,

...

Art. 18 cpv. 1

¹ L'assicurato invalido almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita d'invalidità.

Art. 118 cpv. 5

⁵ Se la pretesa è insorta prima dell'entrata in vigore della modifica del 15 dicembre 2000, la rendita d'invalidità è concessa secondo il diritto previgente.

¹ FF **2000** 1184

² FF **2000** 1194

³ RS **832.20**

⁴ Questa disposizione corrisponde all'articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS **101**).

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2000

Il presidente: Peter Hess

La presidente: Françoise Saudan

Il segretario: Ueli Anliker

Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 aprile 2001 (1° giorno lavorativo: 9 aprile 2001).⁵

² La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2001.

5 giugno 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁵ FF 2000 5347